

**TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2603/2014  
il Giudice dott. Alessandra Venturini,**

sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premesso che:

con ricorso ex art. 702 bis cpc I FIDEIUSSORI hanno richiesto che venga dichiarata l'inegittimità dell'iscrizione di ipoteca eseguita dalla BANCA SPA su beni costituiti dai coniugi ricorrenti in fondo patrimoniale in data 11.06.2012, con condanna della resistente ad eseguire a sua cura e spese la cancellazione della iscrizione ipotecaria e al risarcimento dei danni, allegando che il credito per il quale era stato ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed iscritta ipoteca derivava da mutuo chirografario concesso alla SOCIETÀ, e per il quale i ricorrenti avevano prestato fideiussione, debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Costituendosi in giudizio BANCA ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, contestato nel merito la fondatezza della domanda svolta da controparte e richiesto, in via subordinata, la sospensione del presente procedimento, ex art. 295 c.p.c. sino a definizione della causa promossa ai sensi dell'art. 2901 cc nei confronti degli odierni ricorrenti, avente ad oggetto la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in data 11.06.2012, allegando relativo atto di citazione e nota di iscrizione a ruolo.

ritenuto:

che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente può essere decisa unitamente al merito;

che deve invece essere accolta la richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., sussistendo rapporto di pregiudizialità giuridica fra il presente giudizio e la controversia pendente avanti il Tribunale di Ferrara, avente ad oggetto domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dell'11.06.2012; l'efficacia e l'opponibilità di detto atto al creditore procedente costituisce infatti presupposto logico-giuridico delle domande qui svolte dai ricorrenti, comportando l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria, con sentenza avente efficacia retroattiva e la restituzione al patrimonio del debitore dei beni ipotecati, come se l'atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo di inespropriabilità per il creditore vittorioso, con conseguente conservazione della piena validità ed efficacia dell'ipoteca da questi iscritta (v. Cass. Civ. n. 19131/2004);

che al giudice della causa dipendente non è consentito valutare la fondatezza della controversia pregiudiziale;

che ricorrono pertanto nella fattispecie i presupposti di applicazione dell'art. 295 c.p.c., volto ad evitare eventuale contrasto di giudicati.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 295 c.p.c.

**DISPONE**

*Ordinanza, Tribunale di Mantova, dott.ssa Alessandra Venturini, 10.02.2015*

la sospensione del presente procedimento sino alla definizione della controversia pendente fra le stesse parti avanti il Tribunale di Ferrara, procedimento iscritto al n. 3262/2014 R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Si comunichi.  
Mantova, 10/02/2015  
Il Giudice  
dott. Alessandra Venturini

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS.IT